



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 19

venerdì, 25 maggio 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016. *pag. 3*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 9 maggio 2018, n. 683

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 9 maggio 2018 collegato alla legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016). *" 17*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

21 maggio 2018, n. 44

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1 - intervento codice Rendis 09IR010/G4 - CUP: B98G01000000003. Impegno di spesa in favore di Centria S.r.l. per risoluzione delle interferenze con tubazioni di gas metano - Codice commessa n. 7724. *" 18*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

21 maggio 2018, n. 45

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1 - intervento codice Rendis 09IR010/G4 - CUP: B98G01000000003. Impegno di spesa in favore di E Distribuzione spa per spese preliminari allo spostamento di n. 2 linee elettriche interferenti. Codice commessa n. 7722. *" 20*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n. 24

Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016
Art. 2 - Turismo accessibile. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016
Art. 3 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016
Art. 4 - Funzioni della Città Metropolitana di Firenze. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 86/2016
Art. 5 - Funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 86/2016
Art. 6 - Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 86/2016
Art. 7 - Cabina di regia del turismo. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016
Art. 8 - Strutture ricettive. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 86/2016
Art. 9 - Alberghi. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 86/2016
Art. 10 - Alberghi diffusi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 86/2016
Art. 11 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 86/2016
Art. 12 - Campeggi. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016
Art. 13 - Villaggi turistici. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016
Art. 14 - Camping-village. Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 86/2016
Art. 15 - Marina resort. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016
Art. 16 - Sospensione dell'attività. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016
Art. 17 - Classificazione. Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016
Art. 18 - Verifica della classificazione. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016

Art. 19 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 86/2016
Art. 20 - Altre strutture ricettive e locazioni turistiche. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016
Art. 21 - Tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 86/2016
Art. 22 - Ostelli per la gioventù. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016
Art. 23 - Sospensione dell'attività. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016
Art. 24 - Sospensione dell'attività. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016
Art. 25 - Sospensione dell'attività. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016
Art. 26 - Locazioni turistiche. Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016
Art. 27 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016
Art. 28 - Cessazione dell'attività. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 86/2016
Art. 29 - Chiusura dell'attività. Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016
Art. 30 - Obblighi di comunicazione e di pubblicità. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016
Art. 31 - Informazioni. Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016
Art. 32 - Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
Art. 33 - Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016
Art. 34 - Attività complementari. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016
Art. 35 - Polizze assicurative. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016
Art. 36 - Chiusura temporanea dell'agenzia. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016
Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo on line. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016
Art. 38 - Uffici di biglietteria. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016
Art. 39 - Definizione dell'attività di guida turistica. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016
Art. 40 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016
Art. 41 - Esercizio della professione. Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 86/2016
Art. 42 - Titoli. Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016
Art. 43 - Definizione dell'attività di guida ambientale. Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 86/2016
Art. 44 - Esercizio della professione. Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 86/2016
Art. 45 - Norme transitorie e finali. Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

Art. 46 - Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell'articolo 159 bis nella l.r. 86/2016

ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018;

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016;

Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale;

Considerato che:

1. È necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), dell'articolo 117, terzo e quarto comma, e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di "Locazioni turistiche", "Definizione dell'attività di guida ambientale" e di "Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività" di guida ambientale, al fine dell'adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine è stato riformulato l'articolo 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016, il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte Costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l'accesso e l'esercizio del-

l'attività, ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione;

2. È necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico, prevedendo al contempo il superamento di un esame tra i requisiti per lo svolgimento della professione;

3. È opportuno, proprio in considerazione del carattere cedevole delle disposizioni in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali;

4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa relativa al profilo professionale ed ai requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica e non è stata approvata l'intesa di cui articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), venendosi così a creare una situazione di incertezza intorno alla definizione della professione, occorre sospendere temporaneamente le disposizioni della l.r. 86/2016 relative ai corsi di formazione professionale ed ai conseguenti esami di abilitazione, nell'attesa che sia adottata l'apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, che riveste carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo;

5. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l'estensione agli stabilimenti balneari dell'obbligo di fornire informazioni sull'accessibilità delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

6. È opportuno definire, in un apposito allegato della l.r. 86/2016, gli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale loro attribuite, in considerazione della natura di testo unico del sistema turistico regionale della l.r. 86/2016;

7. È opportuno altresì disciplinare le maggioranze necessarie ai fini della stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti, oltre alla modalità di esercizio congiunto delle funzioni di accoglienza e informazione turistica per più ambiti territoriali contigui;

8. Analogamente a quanto già previsto per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l'obbligo di stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l'Osservatorio turistico di destinazione;

9. Al fine di realizzare un'offerta differenziata, si prevede la possibilità che l'albergo diffuso possa essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva;

10. Al fine di uniformare a quanto già previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all'aperto, quali campeggi e villaggi turistici, la facoltà di esercitare l'attività di centro benessere nei confronti sia delle persone alloggiate, sia del pubblico;

11. Viene modificato il periodo di sospensione dell'attività da parte delle strutture ricettive che comporta l'obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello già previsto per le agenzie di viaggio;

12. Allo scopo di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l'omissione o l'incompleta effettuazione di detta comunicazione;

13. È necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticità applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo da chiarire la portata di alcune norme e di renderne più agevole la lettura;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016

1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole: "che saranno definiti con legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "definiti nell'allegato A".

2. Al punto 4 del preambolo della l.r. 86/2006 le parole: "Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei "camping-village", nonché," sono soppresse.

3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole: "per la gioventù" sono soppresse.

4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono

possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività;"

5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attività per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;"

Art. 2

Turismo accessibile.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 86/2016, le parole: "ospiti delle strutture ricettive" sono sostituite dalle seguenti: "ospiti fruitori delle strutture".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 86/2016, dopo le parole: "strutture ricettive" sono inserite le seguenti: "e gli stabilimenti balneari".

Art. 3

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 86/2016 dopo le parole: "le strutture ricettive" sono inserite le seguenti: "e gli stabilimenti balneari".

2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 37, comma 1;"

3. Alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 86/2016 le parole: "all'articolo 116" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 115, comma 1, lettera a)".

4. La lettera t) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all'articolo 122, comma 2;"

Art. 4

Funzioni della Città metropolitana di Firenze.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7.”.

Art. 5

Funzioni dei comuni.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 7.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c).”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell'allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un'unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.”.

Art. 6

Obblighi per l'esercizio delle
funzioni di accoglienza e informazione turistica.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “di cui” sono inserite le seguenti “all'articolo 5, comma 3, ”.

Art. 7

Cabina di regia del turismo.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “dei lavoratori” sono inserite le seguenti: “maggiormente rappresentative”.

3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 dopo le parole: “associazioni agrituristiche” sono inserite le seguenti: “maggiormente rappresentative”.

4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 86/2016 è aggiunta la seguente:

“e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.”.

Art. 8

Strutture ricettive.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 86/2016

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 86/2016 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.”.

Art. 9

Alberghi.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 86/2016

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 86/2016 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. E' altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso

della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.

Art. 10

Alberghi diffusi.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 86/2016 la parola: “alloggi” è sostituita dalle seguenti: “unità abitative”.

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).”.

3. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 11

Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 22 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Composizione e servizi degli alberghi diffusi

1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:

a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. L'albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.

3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.

5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.”.

Art. 12

Campeggi.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“3 bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.”.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 le parole: “non più del 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non più del 70 per cento”.

4. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: “, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a);”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village” i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.”.

Art. 13

Villaggi turistici.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 bis. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.

Art. 14

Camping-village.

Abrogazione dell'articolo 26 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 26 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 15

Marina resort.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 86/2016

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: “, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.”.

Art. 16

Sospensione dell'attività.

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 86/2016 la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “quindici”.

Art. 17

Classificazione.

Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 37 della l.r.86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 37

Classificazione

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
- d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
- e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.”.

Art. 18

Verifica della classificazione.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'articolo 38 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “Verifica della classificazione”.

2. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 86/2016 dopo le parole: "ogni momento" sono inserite le seguenti: "e comunque a seguito della presentazione della SCIA".

Art. 19

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.
Modifiche all'articolo 41 della l.r. 86/2016

1. Nella rubrica dell'articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: ", camping village" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: ", camping-village" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 86/2016 le parole: "e camping-village" sono soppresse.

Art. 20

Altre strutture ricettive e locazioni turistiche.
Sostituzione della rubrica del capo II
del titolo II della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: "Altre strutture ricettive e locazioni turistiche".

Art. 21

Tipologie di strutture ricettive extra-alberghiere per
l'ospitalità collettiva.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 86/2016

1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 86/2016, le parole: "per la gioventù" sono soppresse.

Art. 22

Ostelli.
Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: "Ostelli".

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2016 le parole: "per la gioventù" sono soppresse.

Art. 23

Sospensione dell'attività.
Modifiche all'articolo 52 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 86/2016 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente "quindici".

Art. 24

Sospensione dell'attività.
Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 86/2016 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente "quindici".

Art. 25

Sospensione dell'attività.
Modifiche all'articolo 68 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 86/2016 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente "quindici".

Art. 26

Locazioni turistiche.
Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 70 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 70

Locazioni turistiche

1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:

a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.

4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.

5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici

e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all'articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”.

Art. 27

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 74 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “strutture” è aggiunta la parola: “ricettive” e la parola: “al” è sostituita dalla seguente “dal”.

Art. 28

Cessazione dell'attività.

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 86/2016 le parole: “di cui al presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “degli stabilimenti balneari”.

Art. 29

Chiusura dell'attività.

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 86/2016, le parole: “di una delle strutture ricettive di cui al presente capo” sono soppresse.

Art. 30

Obblighi di comunicazione e di pubblicità.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016

1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: “Obblighi di comunicazione e di pubblicità”.

Art. 31

Informazioni.

Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 84 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 84

Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l'indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.”.

Art. 32

Comunicazioni ai fini statistici.

Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 86/2016

1. Dopo l'articolo 84 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

“Art. 84 bis

Comunicazioni ai fini statistici

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.

2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”.

Art. 33

Sanzioni amministrative.

Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 86 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 86

Sanzioni amministrative

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.

3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.

4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.”.

Art. 34

Attività complementari.

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 86/2016 le parole: “nonché di ogni altra attività complementare”, sono soppresse.

Art. 35

Polizze assicurative.

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.”.

Art. 36

Chiusura temporanea dell'agenzia.

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 86/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 92 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “è” è inserita la seguente: “previamente”.

Art. 37

Agenzie di viaggio e turismo on line.

Modifiche all'articolo 93 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 86/2016 dopo la parola: “operano” è inserita la seguente: “esclusivamente”.

Art. 38

Uffici di biglietteria.

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 86/2016 le parole: “dall'articolo 98” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.”.

Art. 39

Definizione dell'attività di guida turistica.

Modifiche all'articolo 104 della l.r. 86/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).”.

Art. 40

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.

Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse

turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.”.

Art. 41

Esercizio della professione.

Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 115 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 115

Esercizio della professione

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 117;

2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

Art. 42

Titoli.

Abrogazione dell'articolo 116 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 116 della l.r. 86/2016 è abrogato.

Art. 43

Definizione dell'attività di guida ambientale.

Sostituzione dell'articolo 122 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 122 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 122

Definizione dell'attività di guida ambientale

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.”.

Art. 44

Esercizio della professione.

Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 86/2016

1. L'articolo 123 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 123

Esercizio della professione

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;

2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 45

Norme transitorie e finali.

Modifiche all'articolo 159 della l.r. 86/2016

1. La rubrica dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è sostituita dalla seguente: "Norme transitorie e finali".

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

"1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all'articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge."

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

"1 quater. Fino all'entrata in vigore del regolamento,

ai fini dell'accesso all'esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;

f) diploma di laurea in lettere."

Art. 46

Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica.

Inserimento dell'articolo 159 bis nella l.r. 86/2016

1. Dopo l'articolo 159 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

"Art. 159 bis

Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di guida turistica

1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l'integrazione dell'abilitazione professionale ai sensi dell'articolo 109.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 maggio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.05.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 22 gennaio 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 gennaio 2018, n. 251

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 marzo 2018, n. 264

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Mazzeo, Niccolai, Bugetti, Bezzini, Sostegni, Bugliani, Giovannetti, De Robertis, Nardini, Baccelli, Baldi, Scaramelli

Assegnate alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio su testo unificato della Commissione in data 4 maggio 2018

Approvato in data 9 maggio 2018

Divenuto legge regionale 14/2018 (atti del Consiglio)

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

AMBITI TERRITORIALI

AMBITI TERRITORIALI	COMUNI
Amiata	Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano
Area Pratese	Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio
Arezzo	Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi
Casentino	Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Subbiano, Talla
Chianti	Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa
Costa degli Etruschi	Bibbona, Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Piombino, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Santa Luce, Sassetta, Suvereto
Elba e Isole di Toscana	Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio
Empolese Val d'Elsa e Montalbano	Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci
Firenze e Area Fiorentina	Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia
Garfagnana e Media Valle del Serchio	Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina
Livorno	Capraia Isola, Collesalveti, Livorno
Lunigiana	Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri
Maremma Toscana Area Sud	Campagnatico, Capalbio, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Scansano, Semproniano, Sorano
Maremma Toscana Area Nord	Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Scarlino
Mugello	Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio
Piana di Lucca	Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica

Pistoia e Montagna Pistoiese	Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese
Riviera Apuana	Carrara, Massa, Montignoso
Terre di Pisa	Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano
Terre di Siena	Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana	Casole d'Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle Val d'Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra
Val d'Orcia	Castiglione d'Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia
Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino
Val di Chiana Senese	Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
Valdarno Aretino	Bucine, Castelfranco Piandiscò, Caviglia, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini
Valdinievole	Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano
Valtiberina Toscana	Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino
Versilia	Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 9 maggio 2018, n. 683

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 9 maggio 2018 collegato alla legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016);

Premesso che:

- la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2013), nel recepire le indicazioni derivanti dalla normativa europea in materia di professioni, per quanto concerne le guide turistiche si è limitata ad estendere l'esercizio di tale professione all'intero territorio nazionale indipendentemente dall'ambito territoriale in cui l'abilitazione è stata conseguita;

- tali indicazioni, successivamente recepite dalla normativa regionale toscana nella legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico

regionale), sono state oggetto di un confronto tra le parti interessate che ha evidenziato la necessità di chiarire i requisiti necessari per l'accesso alla professione di guida turistica;

Ricordato che:

- la Regione Toscana, all'interno del coordinamento interregionale in Conferenza delle Regioni, ha partecipato attivamente al confronto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) finalizzato alla definizione dei requisiti professionali della guida turistica nazionale e dello standard formativo sulla base del quale dovranno essere realizzati i corsi per Guida turistica Nazionale;

- relativamente allo standard formativo dei nuovi corsi abilitanti, il Coordinamento Professioni e il Coordinamento Turismo della Conferenza delle Regioni, nel corso dell'anno 2016, hanno portato avanti il confronto tra le Regioni e il MIBACT sui contenuti tecnico professionali minimi del profilo di Guida turistica Nazionale, propedeutico agli incontri tenutesi al Ministero che hanno portato, a fine 2016, alla formulazione di una prima bozza di decreto;

- a fine 2017 una bozza di decreto ministeriale con i relativi allegati era prossima all'esame da parte della Conferenza Stato Regioni, ma una volta iscritta all'ordine del giorno per il 21 dicembre 2017, ne è stato rinviato l'esame, su richiesta del Ministero, per un ulteriore approfondimento;

Considerato che:

- si è ancora in attesa di un intervento dello Stato in merito alla disciplina legislativa statale relativa al profilo professionale e ai requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica, e che non è stata ancora approvata l'intesa ex articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che avrebbe dovuto, almeno parzialmente, sopperire alla mancanza di tale disciplina legislativa;

- nel frattempo, la l.r. 24/2018, ha inteso sospendere i corsi di formazione professionale per guida turistica e la successiva abilitazione fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e relativi requisiti di accesso e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore;

Dato atto al sistema formativo toscano di aver operato nel suo complesso, nonostante tale quadro normativo fortemente dibattuto, con professionalità e nel pieno rispetto delle regole, fornendo adeguata preparazione a centinaia di guide turistiche;

Considerato che:

- è necessario completare e chiarire quanto prima la disciplina di riferimento del settore delle guide turistiche,

in particolare per quanto riguarda la definizione del contenuto dei corsi necessari per la qualifica di guida turistica stessa, al fine di dare maggiori certezze ad una professione molto importante per la Toscana che punta allo sviluppo del settore turistico come fattore competitivo ed economico del proprio territorio;

- se non si dovesse arrivare nel breve periodo ad una definizione chiara del profilo di guida turistica si arrecherebbe, non soltanto un danno tangibile al sistema della formazione che negli anni si è specializzato in tale settore, ma si negherebbe la possibilità di accesso a nuovi potenziali professionisti e, di conseguenza, il rischio di un esercizio abusivo dell'attività di guida turistica in assenza dei requisiti necessari;

Ritenuto opportuno che la Regione Toscana continui ad attivarsi in Conferenza Stato Regioni per arrivare quanto prima ad una definizione chiara della professione di guida turistica e quindi alla ripresa di un percorso condiviso ed omogeneo di accesso alla professione, a partire dalla formazione, su tutto il territorio nazionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, mediante la Conferenza Stato Regioni, affinché venga definito quanto prima il profilo professionale di guida turistica, al fine di consentire, anche in Toscana, di poter riprendere l'attività di formazione correlata all'accesso alla professione e, quindi, di consentire alle agenzie di formazione di riprendere quanto prima la loro attività in un contesto normativo chiaro, trasparente e condiviso sull'intero territorio nazionale e, alle persone che desiderano accedere alla professione assicurando preparazione e qualità agli utenti, la possibilità di farlo nell'ambito dei percorsi di accreditamento previsti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
21 maggio 2018, n. 44

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1 - intervento codice Rendis 09IR010/G4 - CUP: B98G01000000003. Impegno di spesa in favore di Centria S.r.l. per risoluzione delle interferenze con tubazioni di gas metano - Codice commessa n. 7724.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle

risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015;

Vista l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.", che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline -Lotto Restone";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato B alla sopra citata ordinanza, con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile n. 1167 del 21/03/2016 è stato individuato l'Ing. Lorenzo Conti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed individuato il gruppo di progettazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro

il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

Considerata la necessità, visti gli elaborati del progetto ed in particolare il rilievo e censimento delle interferenze, di operare lo spostamento di condotte di gas di bassa pressione, interferenti con le opere in progetto, con lettera Prot. AOOGR-153662 del 2018-03-19, è stato richiesto un preventivo a Centria S.r.l., proprietaria delle reti gas;

Visto il preventivo di Centria S.r.l. del 20/04/2018 - prot. AOOGR/235245 del 03/05/2018 - per la risoluzione delle interferenze con le opere in progetto, pari ad Euro 47.970,00, oltre IVA al 22% Euro 10.553,40, per un totale di Euro 58.523,40;

Ritenuto di prendere atto del suddetto preventivo, il quale prevede che l'esecuzione dei lavori da parte di Centria S.r.l. è subordinata al pagamento anticipato del corrispettivo;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore di Centria S.r.l. -Via I. Cocchi, 14 -52100 Arezzo -Cod. Fisc. e Partita IVA: 02166820510, (cod. ben. 2499) un impegno per la somma complessiva di € 58.523,40 a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il codice commessa della presente procedura è n. 7724 il CUP è B98G01000000003;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di richiesta preventivo a Centria S.r.l., proprietaria delle reti gas Prot.AOOGRT-153662 del 2018-03-19 - per lo spostamento di condotte di gas di bassa pressione, interferenti con le opere in progetto;

2. di prendere atto del preventivo di Centria S.r.l. del 20/04/2018 - prot. AOOGRT/235245 del 03/05/2018 -per la risoluzione delle interferenze con l'intervento Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1, Comune di Figline Incisa Valdarno, pari ad Euro 47.970,00, oltre IVA al 22% Euro 10.553,40, per un totale di Euro 58.523,40;

3. di impegnare la somma complessiva di €58.523,40 a favore di Centria S.r.l. con sede legale in viale Ombrone, 2 -00198 Roma con sede legale via Igino Cocchi, 14 - 52100 AREZZO C.F. e P.I. 02166820510 (cod. ben. 2499) a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità, per la risoluzione delle interferenze tubazioni di gas metano -con le opere in progetto;

4. di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore Ing. Leandro Radicchi procederà alla firma del preventivo di Centria S.r.l., ai fini della relativa accettazione;

5. di procedere al pagamento anticipato del corrispettivo di Euro 47.970,00, oltre IVA al 22% Euro 10.553,40, per un totale di Euro 58.523,40, al ricevimento della relativa fattura elettronica di Centria S.r.l.;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
21 maggio 2018, n. 45

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline

- Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1 - intervento codice Rendis 09IR010/G4 - CUP: B98G01000000003. Impegno di spesa in favore di E Distribuzione spa per spese preliminari allo spostamento di n. 2 linee elettriche interferenti. Codice commessa n. 7722.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015;

Vista l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.", che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline -Lotto Restone";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato B alla sopra citata ordinanza, con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile n. 1167 del 21/03/2016 è stato individuato l'Ing. Lorenzo Conti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed individuato il gruppo di progettazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente

ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

Preso atto che, nell'ambito dell'intervento per la realizzazione della cassa di espansione di cui trattasi, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico rileva la necessità di fare spostare alla società E Distribuzione Spa due linee di elettricità a bassa tensione al fine di risolvere l'interferenza;

Preso atto che la società E-Distribuzione spa richiede, al fine di realizzare lo spostamento o modifica di impianti tecnici, un cifra a titolo di contributo a copertura delle spese istruttorie di Euro 100,00, per un totale di Euro 122,00 compreso IVA al 22%, e che tale importo verrà poi scalato all'emissione del preventivo;

Ritenuto quindi necessario modificare due linee elettriche al fine di risolvere l'interferenza nell'ambito dell'esecuzione delle opere di cui trattasi, e quindi di impegnare, a favore del E Distribuzione spa, con sede legale viale Ombrone, 2 - 00198 Roma C.F. e P.IVA 05779711000 (cod. ben. 2247) -la somma complessiva di € 122,00 a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il codice commessa della presente procedura è 7722 ed il CUP è B98G01000000003;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di impegnare la somma complessiva di € 122,00

a favore di E-Distribuzione Spa con sede legale in viale Ombrone, 2 -00198 Roma C.F. e P.IVA 05779711000, (cod. ben. 2247) a valere sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità, quale contributo per le spese istruttorie sostenute in relazione all'attività di spostamento o modifica di impianti e linee elettriche;

2. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ad E-Distribuzione spa in seguito al ricevimento della relativa/e fattura/e;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42

D. lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631